

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 29 settembre 1997.**

Bindi, Dini, Fantozzi, Marco Fumagalli, Rivolta, Sinisi, Valpiana, Veltroni.

(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali).

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Tattarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 25 settembre 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri: « Modifiche alla disciplina della ritenuta sui redditi da lavoro autonomo » (4168);

PISAPIA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condotta dei militari italiani impegnati nelle operazioni multinazionali di pace in Somalia » (4169);

OLIVO ed altri: « Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 » (4170);

GASPERONI: « Norme per la valorizzazione delle espressioni musicali popolari, per la tutela degli operatori musicali e per la promozione di nuova occupazione artistica » (4171);

DEL BARONE: « Modifica all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamento pensionistico a favore dei superstiti » (4172).

In data 26 settembre 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GIOVINE ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) » (4175);

RODEGHIERO: « Finanziamento di interventi per la ricostruzione, il restauro, la conservazione e il consolidamento delle mura di Cittadella » (4176).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge costituzionale.

In data 25 settembre 1997 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge costituzionale:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dell'interno:

« Disposizioni integrative dell'articolo 48 della Costituzione » (4167).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Senato.

Il data 25 settembre 1997 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2424. — «Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996» (*approvato dal Senato*) (4166).

In data 26 settembre 1997 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 2740. — CHIAVACCI ed altri; BAMPO ed altri; SODA ed altri; NOVELLI ed altri; LECCESE: «Norme per la messa al bando delle mine antipersona» (*approvata, in un testo unificato, dalla III Commissione permanente della Camera e modificata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (826-1737-1775-2290-2517-B);

S. 568. — Senatori UCCHIELLI ed altri: «Benefici per le vittime della cosiddetta "banda della Uno Bianca"» (*approvata dal Senato*) (4173);

S. 2287-*nonies*. — «Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali» (*approvato dalla XI Commissione permanente del Senato in un testo risultante dallo stralcio degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge n. 2287*) (4174);

S. 44-1065. — Senatori BERTONI e LORETO; PALOMBO: «Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valor civile e ai loro congiunti» (*approvata, in un testo unificato, dal Senato*) (4177).

S. 782. — Senatori PIERONI ed altri: «Organizzazione e disciplina del Comitato nazionale per la bioetica» (*approvata dal Senato*) (4178).

Saranno stampati e distribuiti.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 259 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 372), con lettera in data 23 luglio 1997, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 8 novembre 1988, n. 46 (Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche), nel testo anteriore alle modifiche ad esso recate dall'articolo 16 della legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6 (Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia).

n. 260 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 373), con lettera in data 23 luglio 1997, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 271 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede per il terzo chiamato in causa l'applicazione dell'articolo 167, secondo comma, del medesimo codice.

n. 261 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 374), con la quale ha dichiarato:

riuniti i giudizi, e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5-*bis*, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in riferimento agli articoli 42, terzo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Catania, ed in riferimento agli articoli 42, terzo comma, e 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, commi quarto e quinto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942 n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), come modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli) e, in quanto rinvia ad esso, dell'articolo 5-*bis*, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in riferimento agli articoli 42, terzo comma, e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 262 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 375), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3 e 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), sollevata, in riferimento agli articoli 41, 42, 44 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 263 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 376), con la quale ha indicato:

che non spetta allo Stato e per esso al Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po disciplinare, in modo dettagliato e vincolante per la provincia autonoma di Trento e con obbligo di adeguamento della normativa provinciale, gli allevamenti zootecnici sotto il profilo degli effluenti provenienti dagli stessi; di conseguenza *annulla*, nella parte in cui si applica a detta provincia autonoma, la direttiva per il contenimento dell'inquinamento provocato dagli allevamenti zootecnici, allegato B della deliberazione dell'anzidetto comitato 15 aprile 1996, n. 12.

n. 264 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 377), con la quale ha dichiarato:

non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 12, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, 53 e 97 della Costituzione, dalla commissione tributaria di primo grado di Parma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 265 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 378), con la quale ha dichiarato:

inammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del tribunale di Foggia, con il ricorso indicato in epigrafe.

n. 271 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 379), con la quale ha dichiarato:

1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 9 maggio 1996 (Disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale), nella parte in cui prevede che i divieti in esso stabiliti si applichino alla parte del territorio provinciale compresa nel parco nazionale dello Stelvio;

2) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, della legge della provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 9 maggio 1996 (Disciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale);

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della legge della provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 9 maggio 1996 (Di-

sciplina delle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale), sollevata, in riferimento all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

n. 272 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 380), con lettera in data 25 luglio 1997, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera *c*), numero 4, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'amnistia per il delitto di truffa militare aggravata, previsto e punito dall'articolo 234, secondo comma, del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7, del codice penale;

2) ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera *c*), numero 4, della legge 11 aprile 1990, n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia), nella parte in cui non prevede la concessione dell'amnistia per il delitto di truffa militare aggravata, previsto e punito dall'articolo 234, secondo comma, del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7, del codice penale.

n. 273 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 381), con la quale ha dichiarato:

a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), e della legge 14 agosto 1971, n. 821 (Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione, dallo stesso tribunale amministrativo con la medesima ordinanza.

n. 274 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 382), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 459, comma 1, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 275 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 383), con la quale ha indicato:

inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

n. 276 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 384), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, primo comma, numero 4 ed ultimo comma della legge della regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana) e successive modificazioni, sollevata dal tribunale di Palermo, in riferimento agli articoli 3, 51 e 122 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

n. 283 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 385), con lettera in data 30 luglio 1997, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

la illegittimità costituzionale dell'articolo 498 del codice di procedura penale

nella parte i cui non consente, nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente, che il presidente, sentite le parti, ove ritenga che l'esame del teste ad opera delle parti possa nuocere alla personalità del teste medesimo, ne conduca direttamente l'esame su domande e contestazioni proposte dalle parti.

n. 284 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 386), con lettera in data 30 luglio 1997, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

1) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di reversibilità in favore della vedova, alla quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato, allorché a questa spettasse il diritto agli alimenti da parte del coniuge poi deceduto;

2) ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 81, sesto comma, ultima proposizione, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che estende l'applicabilità del quarto comma anche al marito al quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato.

n. 285 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 387), con lettera in data 30 luglio 1997, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale della legge della regione Valle d'Aosta, riapprovata il 24 ottobre 1996 (Disposizioni in merito al transito di autotreni ed autoarticolati attraverso il territorio del Monte Bianco).

n. 286 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 388), con la quale ha dichiarato:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 19, 20 e 21 della legge della regione siciliana 6 marzo 1986, n. 9 (Istituzione della provincia regionale), sollevate, in riferimento all'articolo 15 dello statuto speciale e agli articoli 5, 97 e 128 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 287 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 389), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, primo comma, numero 1, della legge della regione Sicilia 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana) e successive modificazioni sollevata in riferimento agli articoli 3, 51, 122 della Costituzione dal tribunale di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 288 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 390), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 443, comma 1, lettera *b*), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 10 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza in epigrafe.

n. 289 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 391), con la quale ha dichiarato:

che non spetta allo Stato, e per esso al procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto, convenire in giudizio di responsabilità i componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale del Veneto, indicati nell'atto di citazione in epigrafe, e di conseguenza annulla detto atto di citazione.

n. 290 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 392) con la quale ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724

(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria di primo grado di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 291 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 393), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 97, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevata, in riferimento agli articoli 3, 27 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria di primo grado di Macerata con le ordinanze indicate in epigrafe.

n. 292 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 394), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4-*quater* del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6 (Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 293 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 395), con la quale ha dichiarato:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 4, 32 e 33, quinto comma, della Costituzione, dal pretore di Napoli, dal pretore di Bari, e dal tribunale di Avellino, con le ordinanze indicate in epigrafe.

n. 294 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 396), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 9 agosto

1995, n. 345 (Disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi), convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1995, n. 427, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla commissione tributaria di primo grado di Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe.

n. 295 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 397), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, sollevata dal tribunale di Reggio Calabria, in riferimento agli articoli 3 e 28 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 296 del 18 luglio 1997 (doc. VII, n. 398), con la quale ha dichiarato:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 30-*ter*, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, 27, secondo e terzo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia con le ordinanze in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I Commissione (doc. VII, nn. 378, 384, 388, 389, 391, 397);

alla II Commissione (doc. VII, nn. 373, 377, 380, 382, 385, 390, 398);

alla VI Commissione (doc. VII, nn. 392, 393, 396);

alla VIII Commissione (doc. VII, nn. 372, 374, 375, 379);

alla IX Commissione (doc. VII, n. 387);

alla XI Commissione (doc. VII, nn. 381, 386, 394);

alla XII Commissione (doc. VII, nn. 383, 395);

alla VIII e alla XIII Commissione (doc. VII, n. 376).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze, con lettera del 19 settembre 1997, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data ai seguenti ordini del giorno in Assemblea: SAONARA n. 9/3391/12, concernente l'emanazione di norme disciplinanti le associazioni senza scopo di lucro, modificato e accolto dal Governo; FROSIO RONCALLI ed altri n. 9/3391/13, concernente la possibilità, da parte dei comuni, di ridurre l'ICI solo nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, accolto come raccomandazione dal Governo; GARRA ed altri n. 9/3391/15, concernente iniziative volte a rendere operative alcune norme in tema di tenuta di scritture contabili, accolto come raccomandazione dal Governo; BENVENUTO ed altri n. 9/3391/16, concernente la revisione della disciplina fiscale in materia di IVA delle attività agricole, accolto dal Governo; Edo ROSSI ed altri n. 9/3391/17, concernente il riconoscimento agli aventi diritto, a partire dal primo bollettino di pagamento del 1998, del conguaglio dovuto dalle imprese esercenti il servizio elettronico, accolto dal Governo; AGOSTINI ed altri n. 9/3391/18, concernente lo statuto dei diritti del contribuente, accolto dal Governo; CONTE ed altri n. 9/3391/19, concernente l'integrazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con il

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 30 aprile 1997.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla Commissione VI (Finanze), competente per materia.

Trasmissione dal ministro del tesoro.

Il ministro del tesoro, con lettera del 24 settembre 1997, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, agli ordini del giorno in Assemblea Giancarlo GIORGETTI ed altri n. 9/2732/1, concernente l'individuazione del patrimonio dello Stato attraverso la formulazione di un rendiconto patrimoniale e ROSCIA ed altri n. 9/2732/2, concernente l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la formazione e la gestione del bilancio dello Stato, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 5 marzo 1997.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) competente per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.